

# Introduzione

**Sommario:** 1. Le recenti riforme “*consent-based*” dei reati sessuali in Europa e le diverse soluzioni adottate sotto il profilo della tipicità e della colpevolezza. – 2. Il consenso sessuale nella Convenzione di Istanbul (2011). – 3. La giurisprudenza della Corte EDU in materia di consensualità degli atti sessuali.

Il diritto penale sessuale è stato sicuramente, nei tempi recenti, uno dei settori più frequentemente oggetto di interventi legislativi nei Paesi d’Europa (e non solo) in considerazione di profondi mutamenti culturali concernenti la parità di genere, trainati dalle importanti campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dalle istituzioni internazionali e dai sempre più strutturati movimenti femministi, tra cui spiccano senz’altro quelle promosse dal movimento #MeToo (che ha avuto ampia eco a partire dal 2017)<sup>1</sup>. Occorre inoltre tenere conto della forte spinta riformatrice data dalle ben circostanziate “raccomandazioni d’incriminazione” contenute nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne<sup>2</sup>, sottoscritta e ratificata da tutti i principali Stati del

---

<sup>1</sup> Sia consentito menzionare il precedente lavoro monografico dello scrivente sul tema *de quo* (MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale*, Firenze, FUP, 2010), il quale faceva riferimento ad un contesto culturale, scientifico – e, come vedremo, in molti ordinamenti anche normativo – ampiamente diverso da quello attuale. Trattasi quindi di uno scritto che guardava ad un futuro che oggi si vive come presente, se non addirittura come passato prossimo.

<sup>2</sup> “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, aperta alla firma l’11 maggio 2011 a Istanbul, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 (al raggiungimento di 10 ratifiche, di cui 8 di membri del Consiglio d’Europa).

Consiglio d'Europa<sup>3</sup>; ed altresì della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *in primis* con riferimento all'importante sentenza *M.C. vs. Bulgaria* (2003)<sup>4</sup>.

## 1. Le recenti riforme “*consent-based*” dei reati sessuali in Europa e le diverse soluzioni adottate sotto il profilo della tipicità e della colpevolezza

Nel contesto appena descritto sono state implementate riforme che hanno incentrato la tipicità dei reati sessuali “di ultima generazione” su modelli che, utilizzando un'espressione ampiamente in uso nella letteratura scientifica di settore in lingua inglese<sup>5</sup>, possono essere definiti “*consent-based*”. Per reati sessuali “*consent-based*” si intendono, difatti, le fattispecie criminose tipizzate sulla base di modelli normativi tali da valorizzare il consenso, il dissenso o comunque l'espressione della libera volontà di ogni persona coinvolta in un'attività sessuale.

Ad essi si contrappongono i reati sessuali “*coercion-based*”, i quali accolgono un modello definibile come “coercitivo” in base al quale, ai fini dell'illiceità dell'atto sessuale, occorre che il soggetto attivo costringa la vittima a subire lo stesso mediante una condotta vincolata, come ad es. nella norma incriminatrice della “Violenza sessuale” *ex art. 609-bis/1 c.p.*, la quale punisce “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”<sup>6</sup>. Negli ultimi anni, in Europa, hanno proceduto a riformare la

<sup>3</sup> La stessa è stata ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Per quanto riguarda gli altri Stati dell'Unione Europea, v. *infra*, § 2.

<sup>4</sup> ECtHR, *M.C. vs. Bulgaria*, sent. 4 dicembre 2003, n. 621, *application* n. 39272/98, in relazione alla quale è reperibile online un ampio comunicato stampa con i dettagli del caso e della pronuncia sul sito istituzionale [hudoc.echr.coe.int/](http://hudoc.echr.coe.int/).

<sup>5</sup> V., *ex multis*, PIHA O., *The Limits of the New Finnish Consent-based Rape Law*, in AA.VV., *Researching the boundaries of sexual integrity, gender violence and image-based abuse*, Siracusa, RIDP libri, 2024, p. 55 ss.; SCHNEIDER L., *Defining Rape: Coercion – or Consent-Based Approach? Towards a Definition of Rape in Wartime International Criminal Law (ICL)*, in *International Journal of Humanities and Social Science Review*, 6/2020, p. 32 ss.; UNHOO S. *et al.*, *The wave of consent-based rape laws in Europe*, in *International Journal of Law, Crime and Justice*, 77/2024, p. 1 ss.

<sup>6</sup> Salvo ipotesi di abuso di condizioni di inferiorità psichica dell'offesa, oppure di un'autorità in capo all'agente ecc., comunque caratterizzate dalla tipizzazione di una condotta vincolata attraverso la quale si impongono – pur senza una costrizione *stricto sensu* intesa – gli atti sessuali alla persona offesa.

normativa penale sessuale adottando modelli *consent-based* gli ordinamenti di Germania (2016)<sup>7</sup>, Svezia (2018)<sup>8</sup>, Portogallo (2019)<sup>9</sup>, Danimarca (2020)<sup>10</sup>; e più di recente quelli di Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Svizzera, Rep. Ceca, e Polonia, sistemi giuridici che saranno oggetto di specifica analisi, con focus primario sulle novelle legislative di Polonia (2025) e Spagna (2022/23).

Anche in Italia, peraltro, il consenso quale elemento qualificante dell'illiceità penale delle interazioni sessuali ha acquisito centralità nel diritto penale vivente a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte e – in attesa di un auspicabile intervento legislativo – altresì nel dibattito dottrinale<sup>11</sup>, in relazione al quale va segnalata l'autorevole e pregevole proposta di riforma presentata nel 2019 dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP)<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento alle incisive modifiche apportate al *Sexualstrafrecht* tedesco dalla 50. legge di modifica del codice penale (intitolata "Potenziamento della tutela della libertà sessuale"), del 4 novembre 2016: sul punto sia consentito il rinvio allo specifico commento di MACRÌ F., *La riforma dei reati sessuali in Germania*, in *Dir. pen. cont.*, 24 novembre 2016, p. 1 ss.

<sup>8</sup> *Lag om ändring i brottsbalken* (2018:618) svedese, del 1° giugno 2018: in merito v. *infra*, Cap. V, § 1.1 ss.

<sup>9</sup> *Lei portoghese* n. 101 del 6 settembre 2019 (entrata in vigore il 1° ottobre 2019).

<sup>10</sup> Legge danese n. 2208 del 29 dicembre 2020 (entrata in vigore il 1° gennaio 2021).

<sup>11</sup> V. in particolare, tra i più recenti, BALBI G., *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma*, in *Sist. pen.*, 3 marzo 2020, p. 1 ss.; ID., *Legem et iustitiam facere. La giurisprudenza e il delitto di violenza sessuale*, in *Leg. pen.*, 23 novembre 2023, p. 1 ss.; BIAGGIONI E., *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi*, in *Sist. pen.*, 25 novembre 2020, p. 1 ss.; CALETTI G., *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali: profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, BUP, 2023, p. 419 ss.; COLLICA M., *La violenza sessuale tra law in the books e law in action: un intervento riformatore non più rinviabile*, in *Arch. pen.*, 3/2024, p. 1 ss.; MAUGERI A., *I reati sessualmente connotati e il diritto penale del nemico*, Pisa, PUP, 2021, p. 1 ss.; PAPA M., *La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per una riflessione sulla crisi della tipicità*, in *Criminalia*, 2018, p. 213 ss.; VALSECCHI A., *Delitti contro l'inviolabilità della libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale*, in AA.VV. (a cura di Viganò), *Reati contro la persona*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 406 ss.

<sup>12</sup> Al riguardo v. anzitutto SEMINARA S. et al., *Riforma dei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale* (relazione di accompagnamento e proposta di articolato), in AA.VV. (a cura di AIPDP), *La riforma dei delitti contro la persona*, Milano, DiPLaP, 2023, p. 347 ss.; e altresì ACALE SÁNCHEZ M., *La riforma dei reati sessuali in Italia vista da occhi stranieri*, in *Sist. pen.*, 24 novembre 2020, p. 1 ss.; BALBI G., *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale*, cit., p. 1 ss.; BERTOLINO M., *Spigola-*

Pur se tutti gli ordinamenti menzionati hanno emendato – o “riformato *de facto*” in via giurisprudenziale, come nel caso dell’Italia<sup>13</sup> – le proprie normative penali sessuali abbandonando i modelli *coercion-based* caratterizzati dalla centralità della costrizione (*in primis* fisicamente violenta), differenti sono stati i modelli di incriminazione adottati per attribuire rilevanza alla lesione della libertà di autodeterminazione sessuale in quanto tale. Pur tutti finalizzati a tutelare penalmente la libertà di scelta individuale – non solo del partner con cui realizzare atti sessuali, ma anche di ogni modalità dell’interazione – i modelli in questione si differenziano già in astratto, e ancora di più in concreto, per le modalità con cui perseguono tale obiettivo, e altresì per il possibile impatto su taluni capisaldi fondamentali di garanzia, a partire dai principi di *extrema ratio* e frammentarietà dell’intervento penale, e da quelli di colpevolezza e proporzionalità.

A tal proposito, è sicuramente la costruzione dogmatica dell’“*affirmative consent*”/“consenso affermativo”, di matrice anglosassone, esplicitamente finalizzata a subordinare la liceità penale delle interazioni sessuali all’utilizzo di determinate modalità, *in primis* verbali, di comunicazione dell’adesione del(la) partner, a porsi in evidente contrasto con i fondamentali cardini di garanzia del diritto penale<sup>14</sup>. Come si vedrà, si è ipotizzato un accoglimento (quanto meno parziale) dei dettami dell’*affirmative consent* con riferimento alla definizione di consenso introdotta dalla riforma spagnola dei reati sessuali del 2022<sup>15</sup>, mentre – in modo sorprendente – talune recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di “Violenza sessuale” (art. 609-*bis* c.p.) appaiono caratterizzate da un’esegesi dell’elemento soggettivo, con particolare riferimento all’erronea supposizione del consenso, tale da avvicinarsi a quella proposta da molti fautori della dottrina *de qua*<sup>16</sup>.

In siffatto ambito sia le indagini comparatistiche, sia quelle concernenti il diritto vivente italiano, dimostrano che uno dei nodi gordiani del diritto penale sessuale *consent-based* sia proprio quello della consa-

---

ture a margine del seminario “La riforma dei reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale”, in AA.VV. (a cura di AIPDP), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 359 ss.; MAUGERI A., *Osservazioni sulle proposte in materia di reati sessualmente connotati del gruppo di lavoro dell’AIPDP*, in AA.VV. (a cura di AIPDP), *La riforma dei delitti contro la persona*, cit., p. 363 ss.

<sup>13</sup> V. *infra*, Cap. VI, § 1 ss.

<sup>14</sup> V. *infra*, Cap. I, § 2.3.

<sup>15</sup> V. *infra*, Cap. IV, § 3 ss.

<sup>16</sup> V. *infra*, Cap. VI, § 2.

pevolezza, da parte dell'agente, della mancata adesione del(la) partner all'attività sessuale: al riguardo, taluni ordinamenti europei di *Civil Law* hanno recentemente deciso di sancire la rilevanza penale degli "atti sessuali colposi"<sup>17</sup>, configurabili qualora non sia provata la rappresentazione (nemmeno a titolo di dolo eventuale) della non consensualità dell'interazione sessuale, ma al soggetto attivo sia nondimeno rimproverabile il non essersi diligentemente attivato per accertarsi dell'altrui volontaria partecipazione.

Occorrerà dunque approfondire il tema per capire se sia auspicabile, nell'ottica di evitare potenziali lesioni del principio di colpevolezza, derivanti da condanne per delitti sessuali dolosi a carico di chi versasse in errore – pur evitabile – sulla mancata sussistenza del consenso altrui<sup>18</sup>, introdurre la punibilità degli atti sessuali colposi, oppure se quest'ultima potrebbe invece comportare un'inaccettabile espansione dell'intervento penale in materia<sup>19</sup>. Accanto al *vulnus* al principio di colpevolezza, peraltro, si potrebbe configurare anche una violazione del principio del "fair labelling", cioè dell'equa e corretta "etichettatura" della condotta posta in essere dal reo/imputato, principio finalizzato a garantire una qualificazione giuridica dei fatti che ne rispecchi l'effettivo disvalore (che, con tutta evidenza, per gli atti sessuali colposi è nettamente inferiore a quello degli atti sessuali dolosi)<sup>20</sup>. A tal fine sarà quindi

---

<sup>17</sup> V. *infra*, Cap. V, § 1 ss.

<sup>18</sup> Fenomeno peraltro riscontrato, ad avviso dello scrivente e di alcuni altri esponenti dottrinali, nella recente giurisprudenza in materia della Suprema Corte italiana: v. *infra*, Cap. VI, § 2.

<sup>19</sup> Con riferimento alla dialettica tra personalità della responsabilità e prevenzione generale, approfondita attraverso un'accurata analisi della giurisprudenza italiana più recente in esito alla quale viene evidenziato come in seno alla stessa siano riscontrabili, sovente, forme di *culpa in re ipsa* e di responsabilità occulta, v. DONINI M., *Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 maggio 2019, p. 1 ss.

<sup>20</sup> Il principio *de quo*, pertanto, se da un lato tende a tutelare la dignità del reo/imputando, impedendo che le sue condotte vengano ricollegate a reati socialmente percepiti come più infamanti rispetto a quelli effettivamente commessi, dall'altro tende a garantire una maggiore chiarezza e coerenza sistematica del diritto vivente. Il principio fu elaborato inizialmente da parte di Andrew ASHWORTH [*The Elasticity of Mens rea*, in AA.VV. (a cura di Tapper), *Crime, Proof and Punishment: Essays in Memory of Sir Rupert Cross*, London, Butterworths, 1981, p. 53 ss.] il quale affermò (p. 53) che l'"etichettatura" applicata ad un reato dovesse correttamente riflettere il contenuto di disvalore della condotta del reo. A onor del vero, l'illustre Studioso aveva usato al riguardo l'espressione "*Representative Labelling*", mentre la ridefinizione in "*Fair Labelling*" è stata proposta, due anni più tardi, da WILLIAMS G., *Convictions and Fair La-*

fondamentale l'analisi del diritto penale sessuale svedese, e l'approfondimento degli importanti ed autorevoli studi ivi svolti sull'applicazione giurisprudenziale dei reati sessuali colposi, introdotti dalla riforma legislativa del 2018<sup>21</sup>.

## 2. Il consenso sessuale nella Convenzione di Istanbul (2011)

Come già accennato, uno dei principali fattori – unitamente alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – che hanno influenzato l'evoluzione in materia di tipicità e colpevolezza caratterizzante le recenti riforme dei reati sessuali di molti ordinamenti europei è stato il diritto internazionale<sup>22</sup>, ed in particolare la disciplina sul consenso sessuale di cui all'art. 36 della Convenzione di Istanbul del 2011<sup>23</sup>.

---

*bellington*, in *The Cambridge Law Journal*, 1983, p. 85. In argomento v., nella dottrina italiana, BIANCHI M., *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 553 ss.; con riferimento specifico alla "etichettatura penalistica" delle condotte sessuali v. poi CADOPPI A., "Un bacio è solo un bacio". *Alla ricerca di una più appropriata tipizzazione dei reati sessuali*, in *Ind. pen.*, 2012, p. 43 ss.; ID., *Il "reato penale"*, Napoli, ESI, 2022, p. 385 ss. Nella dottrina anglosassone v., *ex multis*, CHALMERS J.-LEVERICK F., *Fair Labelling in Criminal Law*, in *The Modern Law Review*, 2/2008, p. 217 ss.; DUFF R., *Structure, Principle and the Criminal Law*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2/1998, p. 203 ss.; ZAWATI H.-DOHERTY T., *Fair Labelling as a Common Legal Principle in Criminal Law*, in AA.VV. (a cura di Zawati), *Fair Labelling and the Dilemma of Prosecuting Gender-Based Crimes at the International Criminal Tribunals*, Oxford, OUP, 2014, p. 25 ss.

<sup>21</sup> V. *infra*, Cap. V, § 1.4 ss.

<sup>22</sup> UNHOO S. *et al.*, *The wave of consent-based rape laws in Europe*, in *International Journal of Law, Crime and Justice*, 77/2024, p. 9.

<sup>23</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, e ratificata dall'Italia il 19 giugno 2013. Relativamente agli altri Stati dell'Unione Europea, gli unici a non avere, al 1° maggio 2025, ratificato la Convenzione *de qua* – pur avendola sottoscritta – sono Bulgaria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Lituania (per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al sito web ufficiale del Consiglio d'Europa, <https://www.coe.int/en/web/>). Nella letteratura penalistica italiana al riguardo v., *ex plurimis*, CARDINALE N., *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, in *Criminal Justice Network*, 13 maggio 2021; LOLLI F., *La Convenzione di Istanbul: profili penali*, in AA.VV. (a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, Milano, Utet, 2015, p. 17 ss.; MORGANTE G., *Dalla Convenzione di Istanbul alle Corti Europee: il difficile cammino del diritto nella prevenzione e repressione della violenza di genere*, in AA.VV. (a

La norma rilevante, nella Convenzione di Istanbul (CdI), è l'art. 36 (“Violenza sessuale, compreso lo stupro”), che sancisce l’obbligo per le Parti di incriminare – qualora siano “intenzionali”, escludendo dunque le ipotesi colpose – gli atti sessuali penetrativi “non consensuali” (comma 1, lett. a), e gli «*altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso*». Al comma 2, inoltre, viene specificato che il consenso deve essere anzitutto «*dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona*», requisito essenziale e tale da escludere la validità di un consenso sessuale “solo apparente” in quanto frutto – ad esempio – di costrizione (violenta o minacciosa), oppure di un abuso di condizioni di inferiorità psichica. In aggiunta, la previsione da ultimo citata prescrive altresì che il medesimo consenso vada «*valutato tenendo conto della situazione e del contesto*», e quindi in prima battuta del rapporto tra i soggetti coinvolti e del contesto spazio-temporale (es.: luogo isolato e ora notturna).

Dalla lettura della norma nel suo complesso, pertanto, si ricava una chiara indicazione agli Stati Parti della CdI di configurare il diritto penale sessuale discostandosi dal modello “coercitivo”, e adottando un modello di disciplina *consent-based*.

Si tenga comunque presente che il GREVIO (organismo incaricato di monitorare l’attuazione delle previsioni della CdI), nei suoi *baseline evaluation report* concernenti i singoli Stati aderenti<sup>24</sup>, appare aver considerato – quale oggetto di valutazione – il diritto vivente quale risultante dall’applicazione giurisprudenziale, piuttosto che la mera normativa penale *in the book*. A conferma di ciò, si tenga presente che, a differenza di altri Paesi contraenti, l’Italia non ha ricevuto condanne per la mancata repressione di atti sessuali non consensuali negli ultimi anni. Si consideri poi, a titolo esemplificativo, che nel § 191 del *report* del 2019 relativo all’Italia<sup>25</sup>, il GREVIO ha usato l’espressione “*strongly encourages (...) to consider amending (...) legislation*”, mentre nel medesimo *report* avente ad oggetto la Francia (§ 196), ha optato per la se-

---

cura di Veltri), *Ri-scrivere. Principi, pratiche e tratti fondanti dei Centri antiviolenza dieci anni dopo la redazione della Carta nazionale*, Cagliari (PU), SetteNove, p. 33 ss.

<sup>24</sup> GREVIO, *Country-monitoring work*, nel cui ambito sono inseriti i singoli *baseline evaluation report*, consultabili sul sito istituzionale [coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work](http://coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work).

<sup>25</sup> GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report, *Italy* (versione in inglese), 15 novembre 2019, p. 63 (§ 191), in [coe.int/en/web/istanbul-convention/italy](http://coe.int/en/web/istanbul-convention/italy). Al riguardo v. altresì CARDINALE N., *Il rapporto del GREVIO sull’applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul*, cit.

guente – sostanzialmente distinta – formulazione: “*GREVIO urges the French authorities to review their legislation and judicial practices*”<sup>26</sup>. Nel *report*, nondimeno, viene comunque evidenziata la non conformità della disciplina legislativa di cui all’art. 609-*bis* del nostro codice penale ai dettami dell’art. 36 della Convenzione<sup>27</sup>.

### 3. La giurisprudenza della Corte EDU in materia di consensualità degli atti sessuali

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il *leading case*<sup>28</sup> in materia è senz’altro il caso *M.C. vs. Bulgaria*<sup>29</sup>. Con tale sentenza la Corte EDU, dopo aver inquadrato la mancata tutela penale di una vittima lesa nella sua libertà sessuale come potenziale violazione degli artt. 3 (quale trattamento degradante), e 8 (quale violazione del diritto al rispetto della propria vita privata) della CEDU, ha sancito che gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno l’obbligo «di criminalizzare e sottoporre effettivamente a “*prosecution*” ogni atto sessuale non consensuale, anche qualora la vittima non abbia opposto resistenza fisica al suddetto»<sup>30</sup>. Va comunque considerata la rilevanza attribuita, in un passaggio della sentenza *de qua*, al diritto vivente: «a prescindere dalle specificità del testo legislativo adottato, in svariati Paesi la repressione, in ogni circostanza concreta, degli atti sessuali non consensuali è perseguita concretamente attraverso l’interpretazione dei concetti legislativi a tal proposito rilevanti (“*coercion*”, “*violence*”, “*duress*”, “*threat*”, “*ruse*”, “*surprise*” o altri), e attraverso una valutazione del compendio probatorio “*context-sensitive*”<sup>31</sup>.

Successivamente, i principi sanciti dalla pronuncia *M.C. vs. Bulgaria* sono stati ribaditi, e sviluppati con riferimento alle peculiarità dei casi oggetto di giudizio, in molteplici sentenze pronunciate dalla Corte

<sup>26</sup> *Ivi*, *France*, 28 ottobre 2019, p. 57 (§ 196), in [coe.int/en/web/istanbul-convention](http://coe.int/en/web/istanbul-convention).

<sup>27</sup> GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report, *Italy*, cit., p. 63 (§ 190).

<sup>28</sup> Così anche KREMENS K., *Regulating Expression of Consent in Sexual Relations*, in AA.VV., *Consent and sexual offenses*, Baden-Baden, Nomos, 2022, p. 47.

<sup>29</sup> ECtHR, *M.C. vs. Bulgaria*, sent. 4 dicembre 2003, n. 621, cit.

<sup>30</sup> ECtHR, *M.C. vs. Bulgaria*, cit., “*Decision of the Court*”, § 166.

<sup>31</sup> ECtHR, *M.C. vs. Bulgaria*, cit., “*Decision of the Court*”, § 161. V. al riguardo le riflessioni di ASP P., *M.C. vs. Bulgaria*, cit., p. 205 ss.

EDU<sup>32</sup>, tra le più recenti delle quali possono segnalarsi, per il loro rilievo, le seguenti:

- *J.L. vs. Italia* (2021)<sup>33</sup>, nella quale la Corte, oltre a ribadire «l’obbligo positivo degli Stati di adottare disposizioni di diritto penale che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto non consensuale» (§ 117), ha altresì rilevato come «sia essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario» (§ 141).
- *H.W. vs. Francia* (2025)<sup>34</sup>, avente ad oggetto un ricorso presentato da una donna che si doleva di avere subito una discriminazione nell’ambito di un procedimento di divorzio a causa del suo rifiuto di avere rapporti sessuali con l’ex marito, in cui si è statuito che «il dovere coniugale, così come disciplinato dall’ordine giuridico [francese] (...) non considera in alcun modo il rilievo del consenso alle relazioni sessuali, malgrado esso si ponga come limite fondamentale all’ingerenza nella sfera sessuale altrui» (§ 87). Si è inoltre sancito che «il consenso deve riflettere la libera volontà di intrattenere una relazione sessuale determinata, nel momento in cui la stessa viene realizzata, e tenendo conto delle circostanze che l’accompagnano» (§ 91).
- *L. et al. vs. Francia* (2025)<sup>35</sup>, pronuncia relativa a tre ricorsi presentati da ragazze, minorenni all’epoca dei fatti, che avevano denunciato di aver subito atti sessuali penetrati perpetrati da uomini maggiorenni avvalendosi della vulnerabilità psicologica delle stesse, in cui si è affermato che, in ciascuno dei tre casi, «le giurisdizioni interne non hanno adeguatamente considerato l’effetto di tutte le circostanze

---

<sup>32</sup> *Ex multis v. ECtHR, D.J. vs. Croazia*, 24 luglio 2012, *application* n. 42418/10; ECtHR, *W. vs. Slovenia*, 23 gennaio 2014, *application* n. 24125/06; ECtHR, *M.G.C. vs. Romania*, 15 marzo 2016, *application* n. 61495/11; ECtHR, *B.V. vs. Belgio*, 2 maggio 2017, *application* n. 61030/08, pubblicata (come tutte le altre citate) sul sito istituzionale [hudoc.echr.coe.int/](http://hudoc.echr.coe.int/).

<sup>33</sup> ECtHR, *J.L. vs. Italia*, 27 maggio 2021, *application* n. 5671/16, in [hudoc.echr.coe.int/](http://hudoc.echr.coe.int/).

<sup>34</sup> ECtHR, *H.W. vs. Francia*, 23 gennaio 2025, *application* n. 13805/21, in [hudoc.echr.coe.int/](http://hudoc.echr.coe.int/).

<sup>35</sup> ECtHR, *L. et al. vs. Francia*, 24 aprile 2025, *application* n. 46949/21 *et al.*, in [hudoc.echr.coe.int/](http://hudoc.echr.coe.int/).

ambientali, e neanche sufficientemente tenuto conto, nella valutazione sulla validità del consenso delle ricorrenti, della situazione di particolare vulnerabilità nella quale costoro si trovavano, con particolare riferimento alla loro minore età» (§ 249).